

Aggiornamento normativa Coronavirus

Il [decreto legge 6 agosto 2021, n. 111](#) recante *“Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”*, stabilisce che nell’anno accademico 2021-2022 le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza e che, a decorrere dal 1 settembre 2021, il personale (docenti, tecnici, amministrativi e altro personale comunque denominato) e gli studenti universitari devono possedere e sono tenuti ad esibire la certificazione verde COVID-19. Per il personale che non possiede o non esibisce tale certificazione è prevista la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione. La certificazione verde degli studenti è verificata a campione con modalità stabilite dalle università.

Più in dettaglio il decreto legge stabilisce quanto segue:

- 1) nell’anno accademico 2021-2022, fino al 31 dicembre 2021, **le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza;**
- 2) Per consentire lo svolgimento delle attività in presenza:
 - a. è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione dei soggetti che abbiano patologie incompatibili con l’uso di tali dispositivi;
 - b. è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici lo consentano;
 - c. è fatto divieto di accedere o permanere nei locali ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Le università possono derogare dalle disposizioni di cui alla lettera a), qualora alle attività didattiche e curriculari partecipino esclusivamente studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità.

Tali disposizioni possono essere derogate solamente in zona arancione o rossa, su iniziativa dei Presidenti delle Regioni o dei Sindaci, in circostanze eccezionali e straordinarie dovute all’insorgenza di focolai.

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, è inoltre stabilito che:

- 1) Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19.
- 2) **Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.**
- 3) Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
- 4) **I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi** educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie

e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. **Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.**

5) La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.